

CAMERÀ DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGLIAZIO E AGRICOLTURA
TARANTO

M
S
S.

PRESCRIZIONI

DI MASSIMA E POLIZIA FORESTALE
PER I BOSCHI E TERRENI
SOTTOPOSTI A VINCIOLI
NELLA PROVINCIA DI TARANTO



A V V E R T E N Z A

Nel procedere alla ristampa del testo delle « Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la Provincia di Taranto » reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, del Decreto del Ministero per l'Agricoltura e Foreste, in data 22 novembre 1932, si ritiene utile integrare la pubblicazione con le norme emanate successivamente all'edizione del 1933 (A. Cressati - Taranto).

Il presente opuscolo contiene inoltre i testi dei seguenti Decreti del Ministero per l'Agricoltura e Foreste che rendono esecutive alcune deliberazioni della Camera di Commercio, in materia forestale:

- 1) Decreto del 26 giugno 1950 che rende esecutiva la deliberazione n. 19 adottata dalla Giunta Camerale;
- 2) Decreto del 12 dicembre 1950 che rende esecutiva la deliberazione n. 151 adottata dalla Giunta Camerale;
- 3) Decreto 7 gennaio 1952 che rende esecutiva la deliberazione n. 314 adottata dalla Giunta Camerale;
- 4) Decreto del 3 aprile 1952 che rende esecutiva la deliberazione n. 472 adottata dalla Giunta Camerale;
- 5) Decreto del 13 ottobre 1970 che rende esecutiva la deliberazione n. 2 adottata dalla Commissione Permanente per la Agricoltura e le Foreste.

Si tenga presente che negli articoli della Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 riportati nelle « note » sono già state contemplate le modificazioni di cui all'art. I R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 23 ed al D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250 concernenti gli aumenti delle pene pecuniarie.

IL MINISTRO SEGRETAARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 10 del n. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione del detto R. Decreto, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126; Vista la deliberazione n. 101 del 30 maggio 1932, con la quale la Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Taranto ha approvato il testo definitivo delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per detta provincia;

Visto il certificato in data 3 novembre 1932, col quale il Segretario del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Taranto dichiara che il testo di cui trattasi è stato pubblicato nei modi e termini stabiliti dal citato art. 22 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, e che contro di esso non è stato presentato alcun reclamo, rilievo od opposizione; Esaminata le disposizioni del testo in parola e riconosciute che esse corrispondono ai fini ed alle norme del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

DECETÀ:

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Taranto, approvate dalla Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta provincia, con deliberazione n. 101 del 30 maggio 1932.

Roma, 22 novembre 1932

IL MINISTRO
ACERBO

Roma, 26 giugno 1950

IL MINISTRO SEGRETAARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli artt. 10 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione di detto R.D. approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126; Visto l'art. 73 del Codice Penale;

Visto il Decreto Ministeriale 22 novembre 1932 col quale è stato reso esecutivo ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la Provincia di Taranto, approvato dall'ex Sezione Agricola-Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta provincia, con deliberazione n. 101 del 30-5-1932; Vista la deliberazione n. 19 in data 7-1-1950 della Giunta della Camra di Commercio, Industria ed Agricoltura di Taranto con la quale il quinto comma dell'art. 27 delle suddette prescrizioni di massima e di polizia forestale, che per la sua non precisa dizione ha dato luogo ad errate interpretazioni nella sua applicazione, viene sostituito con altro nel quale è meglio chiarito che, nel caso si verificano i danni previsti dall'art. 26 e seguenti della legge oltre all'ammenda di cui ai commi precedenti dell'art. 27 delle prescrizioni di massima, sarà applicata la pena comminata dai detti articoli della legge;

Vista la dichiarazione in data 6-6-1950 della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura suddetta, dalla quale risulta che la deliberazione di che trattasi è stata pubblicata a norma di legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo; Esaminata la anzidetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini ed alle norme del R.D. 30-12-1923, n. 3267;

DECETÀ:

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 19 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto in data 7-1-1950.

IL MINISTRO
f.to SEGNI

IL MINISTRO SEGRETAARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

IL MINISTRO SEGRETAARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli artt. 8 e 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visti gli artt. 19 e 22 del Regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto il Decreto Ministeriale 22 novembre 1932 col quale è stato reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Taranto, approvato dalla Sezione Agricola Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta Provincia, con deliberazione in data 30 maggio 1932;

Vista la deliberazione n. 151 in data 6 maggio 1950 della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Taranto, con la quale viene sancito l'obbligo di uno speciale perimesso per effettuare il trasporto ed il commercio di «Alberi di Natale»;

Ritenuto necessario provvedere al controllo della produzione e del commercio degli «Alberi di Natale» al fine della conservazione del patrimonio forestale nazionale;

Vista la dichiarazione in data 22 novembre 1950 della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura suddetta, dalla quale risulta che la deliberazione di che trattasi è stata pubblicata a norma di legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 151 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 27-8-1948.

DECRETA:

Roma, 7 gennaio 1952

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 151 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 6 maggio 1950.

Roma, 12 dicembre 1950

IL MINISTRO
f.to SIEGNI

Visto l'art. 9 del R.D. 30-12-1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione di detto R.D. approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l'art. 129 del T.U. per la Finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il quale prevede l'obbligo della licenza, per potersi immettere le capre al pascolo nelle zone all'uopo assegnate dalle Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura;

Vista la deliberazione n. 314 in data 27 agosto 1948, della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Taranto, tendente ad apportare modifiche al Regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in quella Provincia, allo scopo di precisare l'obbligo per i conducenti degli animali caprini nelle zone assegnate al pascolo di tale specie animale, di proprietà comunale, di essere in possesso della licenza rilasciata dal Sindaco del Comune, a norma dell'art. 129 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la dichiarazione in data 6 dicembre 1951 della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura suddetta dalla quale risulta che la deliberazione di che trattasi è stata pubblicata a norma di legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

Esaminata la suddetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini ed alle norme del R.D. 30-12-1923, n. 3267;

DECETA:

E' resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 314 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 27-8-1948.

IL MINISTRO
f.to FANTANI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernenti il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione di detto R.D., approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Visti gli artt. 2 e 7 del D.L. 21 ottobre 1947, n. 1250, concernente lo aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1932 col quale è stato reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, il testo delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per la Provincia di Taranto, approvato dall'ex Sezione Agricola-Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di detta Provincia, con deliberazione 30 maggio 1932;

Vista la deliberazione n. 472 in data 13 dicembre 1951 della Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Taranto;

Vista la nota n. 04413 del 4 marzo 1952 della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura suddetta dalla quale risulta che la deliberazione di cui trattasi è stata pubblicata a norma di Legge e che avverso la stessa non è stato prodotto alcun reclamo;

Considerato che l'aumento di pena stabilito dal D.L. 31 ottobre 1947, n. 1250 non è stato tale da raggiungere i fini preventivi e repressivi necessari in relazione alle violazioni previste dai Regolamenti Provinciali delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

Esaminata la anzidetta deliberazione e riconosciuto che essa corrisponde ai fini e alle norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

DECETÀ:

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30-12-1923, n. 3267, il testo delle nuove Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Taranto, approvato dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di detta provincia con deliberazione n. 202 in data 5-7-1968 e modificato a seguito di parziale accoglimento di ricorsi presentati, con deliberazione n. 2 in data 21-4-1970 della Commissione permanente.

Roma, il 13 ottobre 1970

IL MINISTRO
f.to NATALI

IL MINISTRO
di VANTANI

Visto l'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 22 del regolamento per l'applicazione di detto R.D., approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 950 sulle sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale;

Vista la deliberazione n. 202 in data 5 luglio 1968, con la quale la Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Taranto ha approvato il testo delle nuove prescrizioni di massima e di polizia forestale per detta provincia;

Vista la deliberazione n. 2 in data 21 aprile 1970 della Commissione permanente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia Montana della suddetta Camera, dalla quale risulta che le prescrizioni di che trattasi sono state pubblicate a norma di legge e che avverso le stesse sono stati prodotti reclami;

Vista la stessa deliberazione n. 2 in data 21 aprile 1970 della Commissione Permanente, delegata con decreto interministeriale 6 luglio 1956, con la quale si accolgono parzialmente le richieste dei ricorrenti;

Esaminate le anzidette deliberazioni e riconosciuto che esse corrispondono ai fini ed alle norme del R.D. 30 dicembre 1923;

DECETÀ:

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30-12-1923, n. 3267, il testo delle nuove Prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Taranto, approvato dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di detta provincia con deliberazione n. 202 in data 5-7-1968 e modificato a seguito di parziale accoglimento di ricorsi presentati, con deliberazione n. 2 in data 21-4-1970 della Commissione permanente.

DECETÀ:

E' reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, la deliberazione n. 472 adottata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura della Provincia di Taranto, in data 13 dicembre 1951.

Roma, 3 aprile 1952

IL MINISTRO
f.to NATALI

TITOLO I

Norme di tutela forestale

CAPITOLO I

Norme comuni a tutti i boschi

§ a) Vincoli per la conversione e mutuazione dei boschi

ART. 1 - *Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici.*

E' VIETATO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELL'AMM. EC. M. FORESTE (*) LA CONVERSIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO IN CEDUI.

E' PURE VIETATA LA CONVERSIONE DEI CEDUI COMPOSTI IN CEDUI SEMPLICI.
FANNO ECCEZIONE I CASTAGNETI LA CUI UTILIZZAZIONE E' REGOLATA DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1931, N. 973.
LE INFRAZIONI SONO PUNITE AI TERMINI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE FORESTALE, COMPUTANDO LA PENALE SUL VALORE DELLE PIANTE CHE — SECONDO LE PRESCRIZIONI REGOLANTI I TAGLI NELLE FORME DI TRATTAMENTO ORIGINARIO — NON AVREBBERO POTUTO UTILIZZARSI.

NOTE: Con la denominazione «Legge Forestale e Regolamento Forestale» si intendono rispettivamente il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e il r.d. 16 maggio 1926, n. 1126.
Altre abbreviazioni usate nel testo:

Amm. Ec. M. Foreste = Amministrazione per l'Economia Montana e per le Foreste.
C.C.I.A.A. = Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

(*) L'organo competente dell'Amm. Ec. M. Foreste a cui si riferisce il presente regolamento è l'Ispettorato Repartimentale delle Foreste.

e motivo della cauzione.

Il proprietario o possessore del bosco, nel corso dei lavori potrà chiedere la graduale e proporzionale responsabilità della somma mediante presentazione di stati di avanzamento.

Il proprietario o possessore del bosco che non compia i lavori di rinnovazione nel modo e nel termine stabiliti risponde di entrambe le contravvenzioni previste negli articoli 24 e 26 della legge forestale e i lavori saranno eseguiti di ufficio ai sensi dell'art. 25 della medesima.

§ b) Taglio e allestimento dei prodotti boschivi principali

Lo stradamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie vietato, eccezione fatta per i pioppetti.
Solo le piante morte e le ceppaie secche possono essere adicate, a condizione che gli scavi vengano subito colmati, riengagliandone la superficie e che il terreno nel luogo dello sbarco sia rassodato e innervito — se l'andamento non è spontaneo — oppure rimboschito con piante della specie arborea adatta, o di specie più pregiate entro il termine di un anno e avvedendo, se del caso, alla sostituzione delle piante morte.

Nei boschi che per la loro speciale ubicazione difendono i treni, fabbricati ed opere pubbliche dalla caduta di valanghe dal rotolamento dei sassi, lo stradamento delle piante morte delle ceppaie non può eseguirsi senz il permesso della Amministrazione Forestale.

Le infrazioni sono punite, in base all'art. 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 ogni pianta o ceppaia e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000 a meno che la estrazione delle piante o ceppaie non rientri nei casi contemplati dagli artt. 24 e 25 della Legge Forestale.

3. Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie.

Quando allo scopo di rinnovare un bosco mutarne la specie desiderata si voglia procedere al taglio, estirpazione di ceppaie ed affiorazione del suolo, occorre chiedere la autorizzazione alla Amministrazione Forestale, indicando i lavori che si intendono eseguire lo scopo che si vuol raggiungere, i a detta Amministrazione determina le modalità dei lavori da eseguire ed il termine entro il quale questi devono essere compiuti.

La garanzia della regolare esecuzione dei lavori la Amministrazione citata può esigere dal proprietario o possessore del bosco prima dell'inizio dei lavori un collaudo deposito, da effettuarsi in un luogo liberato postale da inquinari all'Ispettorato Regionale delle Foreste di Taranto, indicando sui libretto

ART. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto.

In qualsiasi periodo dell'anno sono altresì permesse nei boschi di alto fusto le ripuliture, gli sfollì e i diradamenti nei limiti di cui all'art. 39 del presente regolamento.

ART. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui:

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue:
— dall'1 ottobre al 31 marzo: leccio macchia mediterranea;
— dall'1 ottobre al 31 marzo: castagni, querceti, caducifogli,
cedui misti, ontano, robina;

— dall'1 settembre al 30 aprile: faggio e boschi misti con prevalenze di faggio.

Qualora ricorrono circostanze speciali ed eccezionali, l'Ammin. Ec. M. Foreste può variare la durata di detti periodi per un massimo di trenta giorni per i boschi di faggio e quindici per gli altri.

Le infrazioni sono punite ai termini dell'art. 26 della legge forestale, considerando come danno penale il valore del materiale utilizzato in tempo di divieto.

nei vuoti del bosco e nei luoghi ove, per azione del vento o per altre cause, non esista pericolo di danni al soprassuolo e alla consistenza e stabilità del terreno.

In mancanza di vuoti si deve ricorrere alle parti del bosco meno folto di piante.

Le aie preesistenti e quelle di nuova formazione, quando sia necessario per la pendenza e la natura del terreno, devono essere sostenute possibilmente con muri a secco, con zolle erbose o almeno con palizzate o ripari di legname.

Nei boschi in cui il pericolo degli incendi è grave, l'Amm. Ec. M. Foreste può, nei mesi estivi o comunque siccitosi, imporre speciali ed opportune cautele per esorcizzare la carbonizzazione e può altresì inibirla.

Durante la preparazione del carbone, il terreno circostante deve essere vigilato di giorno e di notte da operai esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

Le infrazioni sono punite, a norma dell'art. 3 della legge 9.10.1967, n. 250, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 e, qualora ne sia seguito il danno, altresì con la pena comminata dall'art. 26 della legge Forestale.

§ c) Estrazione e raccolta dei prodotti secondari dei boschi

Per la manutenzione e consolidamento di stradelle per il transito di autoveicoli o di condotti e canali non può effettuarsi senza il permesso dell'Amm. Ec. M. Foreste, la quale può altresì vietare l'uso dei condotti e canali d'avvallamento del legname già esistenti, qualora tale uso dia luogo a frane o smottamenti e danni gravi al soprassuolo del bosco.

Questo permesso non è necessario per i lavori di manutenzione e consolidamento indispensabile alla conservazione delle strade forestali di cui al precedente comma e per i lavori di semplice spianamento del suolo per costruzione di capanne, carbonili, tracciamento aie, di viottoli, sentieri e da sosta adibite al servizio delle carbonerie, delle capanne e dei luoghi di deposito. L'Amm. Ec. M. Foreste può imporre il ripristino del bosco mediante costruzioni artificiali, nei luoghi adibiti all'esportazione dei prodotti boschivi, qualora non riconosca di conservare per le utilizzazioni le strade aperte temporaneamente.

Per il detto ripristino potrà se del caso, richiedere il versamento di un conguaglio deposito con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Le infrazioni sono punite come nell'art. 10.

Art. 13. Carbonizzazione.

E' consentita la carbonizzazione con qualsiasi sistema nelle circostanze:

nimo appresso segnato per ogni specie:

- cm. 30 per il pino laricio, silvestre e domestico;
- cm. 24 per il pioppino, marittimo, d'Alep e per il larice.

La resinazione a morte è consentita, qualunque sia il diametro, solo nelle piante che dovranno cadere al taglio, per raggiunta maturità o per ragioni culturali, entro 5 anni.

La resinazione delle piante di larice è permessa, mediante perforazione al piede con un unico foro, nel periodo di 10 anni che precede il taglio delle piante.

ART. 17 - *Infrazioni alle norme della resinazione.*

Alle infrazioni delle disposizioni contenute negli artt. 15 e 16 si applicano le pene comminate dall'art. 26 della legge.

ART. 18 - *Raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) dai boschi.*

La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) nei boschi è consentita soltanto nei terreni a pendenza inferiore al 50%. In ogni caso la raccolta dello strame è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione; Tale raccolta può ripetersi nello stesso luogo solo ogni quinquennio.

E' sempre vietata l'asportazione del terriccio.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 salvo l'applicazione dell'art. 26 della Legge Forestale, nel caso di danni al bosco.

ART. 19 - *Raccolta dell'erba e taglio dei cespugliame dai boschi.*

La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la revisione del novellare e qualsiasi altro danno a la rinnovazione.

ART. 14 - *Denuncia per l'esercizio della resinazione.*

I proprietari o possessori che intendono procedere alla resinazione delle piante, devono farne dichiarazioni all'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente, almeno un mese prima di intraprendere il lavoro, indicando la località, la specie legnosa, la superficie del bosco o terreno in cui si trovano le piante da resinare ed il numero approssimativo di queste; devono inoltre precisare se intendono ricorrere all'impiego di stimolanti chimici.

Per la mancata denuncia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della Legge 9-10-1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

ART. 15 - *Sistemi di resinazione.*

La resinazione è consentita con qualsiasi sistema purché siano rispettati i limiti sottoindicati.

Per la resinazione con l'asciutto o con strumenti similari la intaccatura deve, al massimo, essere larga 9 cm. e profonda 1 cm.; l'altezza del complesso delle incisioni annuali non deve superare i 60 cm. nel primo e secondo anno e i 70 cm. negli anni successivi; comunque tutte le incisioni suddette non devono superare m. 3,50 di altezza nella pianta.

Per la resinazione col raschietto le incisioni a forma di V saranno costituite da solchetti larghi non più di un centimetro e profondi mezzo centimetro e il canale di sgrondo, a decorso verticale, sarà largo non più di due e profondo un centimetro. Le incisioni non devono superare la terza parte della circonferenza della pianta e l'altezza di m. 2,40 dal suolo.

L'irripiaggio di stimolanti chimici è subordinato all'autorizzazione dell'Amm. Ec. M. Foreste.

ART. 16 - *Resinazione a vita e a morte.*

Ai fini del presente regolamento, per resinazione a vita si intende quello che si ottiene con una serie verticale di incisioni per enoti, e per resinazione a morte quella effettuata con più serie contemporaneamente.

Le piante, rami o cimeli destinati al commercio degli Alberi di Natale debbono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegni riassuntivi prescritti dall'Amm. Ec. M. E. P. restare, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o sfoltimenti legittimi.

Per ogni pianta, ramo o cimel destinato ad «Albero di Natale» trasportato o commercializzato senza il permesso o contrassegno regolamentare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, col pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800, e con un minimo in ogni caso di L. 2.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale nel caso in cui si sia arreccato danno al bosco.

20 - Estrazione del ciocco di erica e degli altri arbusti nei boschi.

L'estrazione del ciocco delle eriche e degli altri arbusti, della macchia può effettuarsi, previa denuncia all'Amm. Ec. M. Foreste, il quale non può disciplinare o inibirla entro 30 giorni. D'accordo detto termine senza che l'Amm. Ec. M. Foreste abbia altrimenti modalità o divieti, l'interessato può procedere ai lavori di estrazione.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

21 - Raccolta dei semi forestali dai boschi.

La raccolta dei semi forestali dai boschi può essere vietata o sottoposta a limitazioni dall'Amm. Ec. M. Foreste, qualora righe detta raccolta comprometta la rinnovazione del bosco, gravide anche per i boschi da frutto.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 2.000 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di danni al bosco.

§.d) Pascolo nei boschi

ART. 23 - Chiusura ed apertura del pascolo nei boschi.

In applicazione dell'art. 9 della Legge Forestale e salvo il disposto dell'art. 25 del presente regolamento, si prescrive che:

1) nei boschi cedui di quercia fragna il pascolo del bestiame ovino è vietato nel periodo da un anno dopo il taglio, e del bestiame bovino ed equino tre anni dopo il taglio, e per due anni dopo il taglio per gli ovini solo nei mesi da novembre a fine marzo e dopo quattro anni in tutte le stagioni; per i bovini ed equini nei mesi da maggio ad ottobre e dopo quattro anni in tutte le stagioni per i vitelli fino ai dodici mesi nella stagione successiva al taglio per il periodo dal 20 novembre al 10 gennaio in sostituzione del pascolo ovino;

2) nei boschi cedui di quercia leccio, potra essere consentito il pascolo per gli ovini dopo un anno dal taglio e per i bovini ed equini dopo tre anni dal taglio;

3) nelle frustarie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di m. 1,50 e quello degli animali bovini ed equini di m. 2,00;

4) nelle frustarie discitatee, che sono in continua evoluzione, il pascolo è vietato;

Per ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dagli artt. 23 e 24 e dal primo comma dell'art. 25 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 e con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Qualora si tratta di bestiame ovino, il limite minimo della sanzione di cui al precedente comma è ridotto a L. 200 e il massimo a L. 400. Le infrazioni ai commi 3 e 4 del precedente art. 25 sono punite ai sensi dell'art. 3 della Legge 9-10-1967, n. 950.

Per l'infrazione dell'art. 26 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa, prevista dall'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

Nel caso di danno al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, si applica l'art. 26 della Legge Forestale.

§ e) Tutela dagli incendi, dal vento e da altre avversità meteoriche

ART. 28 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi ed a distanza minima di m. 100 dai medesimi, dall'11 settembre al 30 settembre e vietato di accendere fuoco a distanza minore di m. 200.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti — preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili — il fuoco strettamente necessario per il cibamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di non farlo il focolare in modo da impedire la dispersione della brama degli scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

ART. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame.

La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei di età non inferiore a 14 anni.

Ad ogni custode non possono essere affidati più di cento capi di bestiame minuto o di cinquanta capre oppure di venti capi di bestiame grosso.

ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

L'abbruciamento delle «ristoppie» e di altri residui vegetali, compreso soltanto quando la distanza dai boschi è superiore a quella del primo comma, purché il terreno, su cui l'abbruciamento effettua, venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; comunque non si deve procedere all'abbruciamento quando spira il vento.

Dal 1 giugno al 30 settembre è vietato funare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di cui al bosco.

Qualora si ravvisino anche gli estremi dei reati di cui all'art. 223 e seguenti del codice penale, viene inoltrata immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

ART. 29 - *Cavalcate per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi.*
Nell'interno dei boschi o a meno di m. 100 da essi non è permesso, senza autorizzazione dell'Amni. Ec. M. Foreste, impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

Nella autorizzazione si debbono determinare le cautele per evitare tale pericolo.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 26 della legge forestale, nel caso di cui al bosco.

ART. 30 - *Modifiche per la repressione degli incendi.*

Chiunque scopra un incendio che ha intaccato o minaccia un bosco è tenuto a darne l'allarme in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Per le eventuali spese occorse per la spegnimento di incendio si prevede ai sensi dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 31 - *Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi.*

Le persone che, a norma dell'art. 33 della Legge Forestale sono disfatte a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio di un bosco, debbono accorrere sul posto muniti degli arnesi necessari (uncini, scuri, zuppe, sechi, ecc.) ed agire con la maggiore attività.

Spento l'incendio, il luogo dove esso avvenne deve essere sorvegliato per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

Le infrazioni sono punite ai sensi del medesimo art. 33.

ART. 32 - *Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento e da altre avversità meteoriche.*

Nei boschi incendiati, a chiunque appartenenti, è vietata la coltura agraria ed è pure vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni, elevati a 7 anni in caso di caso di Faggio, in quelli di proprietà di Enti pubblici e morali, comunque gravanti di uso civico di legnatico, è pure proibito la raccolta della legna morta da parte degli aventi diritto, finché quando la C.C.I.A.A. lo riterrà necessario per la ricostituzione del bosco; la legna deve essere venduta ed il ricavato reimpiegato a tale scopo.

Nei boschi di latifoglie il proprietario deve eseguire al più presto possibile e comunque non oltre la stagione silvana la successione delle piante e ceppale compromesse dal fuoco, rintrarne la rigenerazione, rinetrando la tagliata.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000, salvo l'applicazione dell'art. 35 del presente regolamento.

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato e il taglio dei tronconi.

Tuteia fitopatologica

ART. 33 - Norme per i boschi affetti da malattie.

Allo scopo di preservare i boschi dall'invasione di insetti e microrganismi, l'Amm. Ec. M. Foreste può ordinare in qualsiasi epoca dell'anno il taglio delle piante e l'estrazione delle cappaie morte, cariate o in decomposizione.

E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di forniché del gruppo «formica rufa». In particolare è vietata la raccolta dello strame dei nidi in qualsiasi stagione, anche quando detti nidi (caderii) appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle forniché o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il lungo e comunque nei periodi freddi. E' altresì vietata la distruzione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operai, regine, maschi e larve, cosiddette «cova di formiche»).

La distruzione dei nidi di formiche del gruppo «formica rufa» è punta a norma dell'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000. Per le altre infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della precedente legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni pianta o ceppaia con un minimo in ogni caso di L. 2.000.

Nel caso di danni al bosco, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si applicherà l'articolo 26 della legge Forestale.

ART. 34 - Lotta antiparassitaria.

Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o una epidemia di funghi parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a dargne, senza indugio, notizia agli agenti forestali od

Il proprietario o possessore del bosco è obbligato a prestare attuare gli interventi ritenuti necessari dall'amministrazione ed a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dall'autorità competenti.

Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia e danneggiati dell'inchiostro, l'amministrazione può ordinare l'acquisto e la ceppatura delle piante ammalate in qualsiasi momento dell'annuale stagione.

Per la mancata denuncia e per l'infrazione alle disposizioni del comma secondo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 di cui all'art. 3 della legge 9-10-1967, n. 950. Oltre alle eventuali applicazioni dell'art. 500 del Codice Penale, per ogni pianta o ceppaia di castagno non segnata o ceppata si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 e con un minimo di L. 2.000, in base all'art. 1 della predetta legge 9-10-1967, n. 950.

§ g) Ricostituzione boschiva.

ART. 35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Quando, in seguito ad incendio, si verifica la distruzione totale o parziale di un bosco, o dopo i tagli rimangono spazi vuoti dove il bosco non si rinnova spontaneamente, il proprietario o possessore di esso è tenuto ad osservare le modanate prescrizioni dell'Amm. Ec. M. Foreste per ottenere la ricostituzione naturale del bosco.

La stessa disposizione si applica ai boschi molto radi e a quelli estremamente deteriorati.

Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950 mediante il pagamento di una somma minima di L. 400 e massima di L. 1.000 per ogni area o sua frazione, e con un minimo, in ogni caso di L. 2.000.

Piani di coltura e progetti di utilizzazione dei boschi

ART. 39 - *Fustaie coetanee (a raso e a tagli successivi) oggi intervaiate.*

36. *Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provvisori da rimboschimento.*

Proprietari o possessori dei terreni rimboschiti o dei boschi costituiti con sovvenzione totale o parziale dello Stato, debbono compiere le operazioni di governo e di trattamento in conformità del piano di coltura e di conservazione di cui agli articoli 16 e 17 della Legge Forestale.

Questo piano ha l'efficienza del presente regolamento; questo ultimo continua ad essere per tutto quanto non disciplinato dal medesimo.

37. *Progetti di utilizzazione dei boschi dagli Enti Pubblici o Morali.*

Quando in mancanza di piano economico si debba provvedere ai sensi dell'art. 140 del Regolamento Forestale, il progetto di utilizzazione, sostituendosi ad esso, è parificato ad ogni effetto alle prescrizioni di massima. Il progetto deve uniformarsi alle prescrizioni stesse ma può contenere utilizzazioni più restrittive.

38. *Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati.*

I privati proprietari possono chiedere all'Ispettorato Riparatore delle Foreste competente l'approvazione da parte dell'ICRAA "di un piano di coltura (o piano economico) per il loro bosco, così approvato diviene esecutivo. anche se diverso in quanto dalle norme del presente regolamento e il proprietario del bosco è tenuto ad applicarlo integralmente e per tutta la durata prevista in esso. Il piano economico assume l'efficacia delle Prescrizioni di Massima.

Le modificazioni alle discipline del piano sono punite in base al medesimo regolamento.

Nelle fustaie coetanee, sia trattate a raso che a tagli successivi, sono consentiti i diradamenti che eliminano le piante danneggiate, malformate e deperienti. Essi debbono compiersi in modo che le chiome delle piante superstiti restino fra loro distanziate di non oltre:

— metri 1,00 per i pini;

— metri 0,70 per le querce ed altre latifoglie;

— metri 0,50 per il faggio.

Per interventi di maggiore intensità o che interessano diverse categorie di piante, nonché per i tagli di preparazione delle fustaie trattate a tagli successivi, occorre la preventiva autorizzazione dell'Anm. Ec. M. Foreste.

In ogni caso i diradamenti non sono consentiti prima che il bosco abbia raggiunto l'età di anni 25. Gli sfollamenti e le ripuliture, cioè gli interventi che hanno luogo prima di dieci anni di età, sono ammessi nei limiti delle esigenze culturali.

ART. 40 - *Fustaie coetanee trattate « a raso » tagli definitivi. Denuncia del taglio.*

Nelle fustaie coetanee, i tagli a raso si effettuano con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo al. 44 e secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate, e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che possono essere stabiliti caso per caso dall'Anm. Ec. M. Foreste.

Chiunque intende procedere ai tagli predetti deve fare chiaro all'Amministrazione stessa indicando il seguenti elementi: ubicazione e superficie complessiva del bosco, superficie e pendenza dell'appennamento o degli appennamenti che vengono a raso; specie legnose; età; criteri tecnici secondo i quali effettuare i tagli.

Nelle fustate a tagli successivi dopo il taglio di sementazione che deve avvenire all'età dei terreni e che deve far salve le piante portasemi, deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per Ha (¹):

per i boschi di faggio	mc. 250
per i boschi di quercia	mc. 160
per i boschi di abete	mc. 300
per i boschi di pino laricio	mc. 250
per i boschi di pino mediterraneo	mc. 120

Ove la provvigione scenda al disotto di detti quantitativi, i tagli di sementazione sono subordinati all'autorizzazione della Amministrazione.

In ogni caso il proprietario deve inviare la denuncia del taglio all'Amm. Ec. M. Foreste con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente le seguenti indicazioni relative al bosco: ubicazione, superficie totale, superficie della tagliata, pen- denza del terreno, specie legnosa, età e criteri tecnici dell'utilizzazionne.

L'Amministrazione può emanare entro 3 mesi le istruzioni per le modalità del taglio. Trascorso il termine senza che tali istruzioni siano state date, l'utilizzazione può eseguirsi. Nel caso invece esse siano state imparite e non vengano osservate, il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione.

Per la mancata denuncia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000 come previste dall'art. 3 della legge 9-10-1967 n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

ART. 43 - *Fustate coetanee trattate a «raso».* Rinnovazione artificiale obbligatoria.

in conformità dell'andamento della rinnovazione — non può essere eseguita in conformità del sgonfiamento —

Il taglio di sgonfiamento — preceduto o non da tagli secondari —

(¹) Se necessario considerare più distretti o altitudini.

La dichiarazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In ogni caso, il taglio a raso non è consentito nelle fustate di faggio e di quercia, ad eccezione della quercia-sughera; per quest'ultima valgono le norme della legge 18 luglio 1956 n. 759.
Per la mancata dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2.500 e massima di lire 5.000 come previsto dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, salvo l'applicazione dell'art. 47 del presente regolamento.

Art. 44 - Fustate coetanee trattate a «raso». Rinnovazione artificiale obbligatoria.

Gli appesamenti di bosco nei quali è cseguito il taglio a raso debbono essere sgombrati e anche rimboschiti qualora risultato improbabile la rinnovazione naturale.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente, trascorso un periodo di 3 mesi dalla spedizione della dichiarazione di taglio secca che l'Amministrazione ne abbia determinato le modalità, il taglio può essere cseguito.
La stessa Autorità oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'ultimazione, un congruo deposito, da effettuarsi a mezzo libretto postale da intestarsi all'Ispettorato Repubblicale delle Foreste di Taranto, indicando sul libretto il Cognome, Nome, data e luogo di nascita del cauzionante e di nuovo della cauzione.

Mancando il deposito, il taglio non può essere effettuato e se le modalità non sono osservate, il taglio può essere sospeso dall'Amministrazione anche a deposito avvenuto.

Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, nel corso dei lavori, può chiedere la graduale e proporzionale disponibilità della somma depositata mediante presentazione di stati di avanzamento.

Per il taglio di boschi nelle zone d'importanza militare si riservano le disposizioni del r.d.l. 23-5-1924, n. 1122.

Anche per essa è prescritta la dichiarazione di taglio, di cui all'art. 42 con la conseguente sanzione.

ART. 47 - Penaltà per irregolarità dei tagli.

Sia per i tagli secondari che per quelli di sgombro, è prescritta la denuncia di cui all'art. precedente e la mancanza di essa

punisce se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata.

Qualunque sia il tipo di taglio adottato per i boschi di alto fusto, il proprietario, ovvero chi procede alla utilizzazione, risponde dei danni derivati dall'accesso o dalla condotta irregolare delle operazioni ai sensi dell'art. 26 della legge forestale, salvo il compimento dei lavori di ripristino in virtù dell'art. 25 della medesima.

ART. 48 - Taglio delle piante di castagno.

Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dal presente regolamento anche dalle disposizioni contenute nel r.d.l. 18 giugno 1931, n. 973. Entro i limiti di tali disposizioni, il turno minimo dei castagneti ad alto fusto è di anni 70, salvo quanto è disposto dall'art. 1 del presente regolamento.

Per il turno minimo dei cedui valgano le norme di cui all'art. 53.

ART. 49 - Castagneti da frutto.

Nei castagneti da frutto è permessa:

- a) la capitozzatura delle piante vecchie e adulte per rinforzarne la chioma e delle giovani per prepararle all'innesto;
- b) la formazione al piede della pianta di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni incorbati;
- c) la lavorazione di detti ripiani allo scopo di sotterrare foglie, ricci ed altre materie fertilizzanti;
- d) l'estirpazione delle erbe dannose e dei frutti, invitando, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne;
- e) l'estirpazione delle ceppaie delle piante taggiate, purché le buche siano subito riempite col terreno sterrato e la superficie

ART. 44 - Turni minimi per le fustate.

Per le fustate coetanee trattate a taglio a raso e a tagli successivi i turni sono i seguenti:

Fustate di abete	100 anni
Fustate di faggio	100 anni
Fustate di quercia	80 anni
Fustate di pino laricio	70 anni
Fustate di pini mediterranei	50 anni
Fustate di ontano napoletano	50 anni

ART. 45 - Fustate disetanee.

Nel boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente culturali osservando un periodo di curazione non inferiore a dieci anni lasciando dopo il taglio una provvigenza non al disotto:

per i boschi di abete	d. mc. 220
per i boschi di faggio	di mc. 180
per i boschi di pino laricio	di mc. 180
per i boschi di pini mediterranei	di mc. 80

Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso salvo quando è disposto nei precedenti artt. 32 c. 33. E' prescritta la dichiarazione di taglio di cui all'art. 42 e la mancanza è punita con la stessa sanzione prevista nell'articolo.

ART. 46 - Fustate irregolari.

Nel boschi con soprassuolo irregolare ossia non decisamente disetanei verranno considerati, ai fini del taglio, come

Nei boschi cedui di ornano, robinia, noceciolo, piojno e salcio: secalifio nero, il quale sia la riserva di matricine, per il proprio erario e tenuta a mantenere le coprie morte od esaurite nella stagione invernale, non deve al taglio, mediante scuina o piantagione.

La coltura agraria temporanea consociata può essere autorizzata dall'Ammin. Ec. M. Foreste, la quale stabilisce all'uopo le qualità atte a prevenire i danni.

C A P O III

Norme particolari per i boschi cedui

Cedui semplici

50 - *Cedui semplici - Riserve di matricine.*

Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da scoprire almeno 100 (cento) matricine per ettaro, ad eccezione degli cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 20. Le matricine debbono essere scelte fra le due da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppate distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no essere ali isolamento con preferenza però per le zone ove la sopravvivenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco. Le matricine vanno tagliate ad una età doppia del turno del ceduo.

Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Ammin. Ec. M. Foreste può imporre il rinvio del taglio delle matricine al turno successivo.

Le matricine cadenti a taglio devono abbattersi soltanto contemporaneamente al ceduo.

51 - *Pianta confere nei cedui.*

Quando nel bosco cedui vi siano piante conifere, quazze, matorazzazione dell'ann. Ec. M. Foreste, devono essere escluse dal taglio, ma per il computo delle matricine, se ne calcola la qualità.

ART. 53 - *Turno minimo dei cedui puri.*

Per i boschi cedui il turno dei tagli non può essere inferiore:

- per il frassino: ad anni 25
- per le querce carnicologhe: » » 12
- per il carpino: » » 12
- per il ficefeto: » » 15
- per il castagno ed ontano: » » 12
- per il leccio: » » 12
- per noceciolo, robinia, salice e betulla: » » 13

ART. 54 - *Turno dei cedui misti.*

Per i cedui misti è da conservare il turno minimo di anni 13 (trentatré).

ART. 55 - *Ceduo a se se.*

Per i cedui a se se il taglio di curazione è consentito quando i polloni di maggiore diametro hanno raggiunto l'età media di anni 24.

ART. 56 - *Norme italiane riguardanti allungamento dei turni dei cedui.*

Qualora il turno in atto dei boschi cedui sia più breve di quello prescritto dai tre articoli precedenti, il primo taglio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento può effettuarsi ad una età intermedia tra i due turni.

Stolfi e taglio della frasca.

Nel boschi cedui sono permessi gli sfolti periodici in qualsiasi stagione.
Durante la stagione vegetativa precedente al taglio finale dei cedui sono consentiti la potatura e lo svettamento per la produzione della frasca. Tali operazioni restano in ogni caso escluse le matricine e i polloni destinati a divenire matricine.

Scorteccamento dei polloni da coricciola.

I polloni che possono essere scortecciati in piedi sono quelli destinati al taglio nella stagione successiva.
A base di ciascun pollone va rilasciata una calza di 15 cm. Nella successiva stagione si deve provvedere al taglio del pollone in prossimità del colletto.
Le infuriazioni sono punite a termine dell'art. 26 della legge 14 aprile 1967.

Operazioni colturali nei boschi cedui.

L'esecuzione del taglio nei boschi cedui è d'obbligo la riporta transcuratura delle ceppaie vecchie o deperienti dei monconi nonché dei polloni intristiti.

Cedui composti

Cedui composti.

Le prescrizioni per il taglio dei cedui semplici, di cui ai precedenti articoli valgono anche per il taglio dei cedui composti, risultano dall'esistenza di matricine di diversa età.
Per ogni 100, per etereo, di cui 10 affatto del turno del ceduo e 46 matricine classi di età antiprova del lavoro.

Cedui da capitozza o da sgamollo

ART. 61 - Cedui da capitozza o da sgamollo.

La capitozzatura e la sgamollatura delle piante latifoglie è consentita solo nei boschi nei quali attualmente si pratica, con esclusione delle piante matricine.
Sulle piante edificate a capitorza o a sgamollo possono asportarsi solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle tagliate nella stagione prescritta ed all'età non minore di quattro anni.

E' tollerata la consuetudine del taglio delle frasche da foraggio nei mesi di giugno e luglio, rimanendo in ogni caso il proprietario obbligato a rinnovare le piante morte o esaurite.

Salvo il disposto del comma precedente, l'epoca dei tagli nei boschi a capitozza e a sgamollo deve coincidere con quella degli altri cedui della stessa specie.

D) Penaltà relative ai cedui semplici e composti.

ART. 62 - Penaltà basata sull'art. 26 della Legge Forestale.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 si applicano le pene comminate dall'art. 26 della Legge Forestale.

ART. 63 - Sanzioni amministrative.

Per le infrazioni alle disposizioni contenute negli artt. 52 e 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 400 e massima di L. 700 e con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000, per come previsto dall'art. 2 della legge 9-10-1967, n. 950.

Denuncia e modalità delle soppressioni.

Il denunciante intende provvedere alla cianizzazione dei cespugli di cui al punto deve farne, 30 giorni prima, citazione all'Amministrazione indicando la data dell'inizio dei lavori.

La cianizzazione è subordinata all'obbligo di provvedere, in occasione successiva, all'inerbimento del terreno o al suo sostituirlo.

Per quanto riguarda il ciucco d'erica, valgono le norme di cui all'articolo precedente art. 20.

Sebbene il terreno è mobile o in forte pendenza, la cianizzazione dei cespugli e degli arbusti deve essere fatta a strisce a mano o con scacchiera.

Ufficio P.C. M. Foreste, nel termine di 30 giorni, può prescrivere da osservare; in mancanza, i lavori possono essere eseguiti.

In mancanza denuncia è punta in base all'art. 1 della legge n. 950, e si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2.000, per le altre infrazioni si provvede ai punti 24 e 25 della Legge Forestale.

Le collezioni di specie forestarie o prevalentemente tali, sono soggette ad ogni effetto ai rischi e pericoli di deterioramento, come comune dell'art. 35 di questo regolamento.

Regolazione del taglio.

Le collezioni dei cespugli e degli arbusti non può essere eseguito che dal 30 settembre.

Le collezioni sono punite a norma dell'art. 24 della Legge

TITOLO III **Norme per i terreni pascolivi.**

ART. 66 - Modalità dei pascoli.

Per l'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:

- 1) È vietato asportare dai pascoli le delezioni degli animali. Esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva.

- 2) Salvo espressa autorizzazione dell'Ammin. Ec. M. Foreste, il pascolo esercitato nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 1.000 e i 1.500 m. può esercitarsi solo dall'1 giugno al 30 novembre ad altitudine superiore ai m. 1.500 dal 15 giugno al 15 ottobre.

- 3) Il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, non può esercitarsi che nei terreni liberi al pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti, purché la proprietà controllini i terreni anche dello stesso proprietario in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudente.

- 4) Fuori del caso sopra indicato, il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati nell'art. 26 del presente regolamento.

- 5) I pascoli montani appartenenti agli Enti, devono essere utilizzati in conformità all'art. 135 della Legge Forestale.

- 6) Resta in facoltà dell'Ammin. Ec. M. Foreste di imporre nei pascoli di estensione superiore a 100 Ha, il sistema del pascimento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

Le infrazioni alle disposizioni che procedono sono punite come segue:

- a) quelli dei nn. 1 e 3 in base all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000;
- b) quelle del n. 2 con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1 della legge 9-10-1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per ogni capo di bestiame, con un minimo, in ogni caso, di L. 2.000. Qua-

mediante il pagamento di cui alla lettera a), salvo l'esecuzione dell'art. 27 del presente regolamento ovvero quelle del n. 5 in base all'ultimo comma dell'art. 135 della legge 30.12.1923, n. 3267;

quelle del n. 6 con l'ammenda prevista nel successivo

Pascoli deteriorati.

Nei pascoli deteriorati, la durata del pascolo, il carico massimo dei bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turberifrazioni sono stabiliti dall'Amm. Ec. M. Foreste. Ic. 1967, n. 950, applicando la sanzione amministrativa del taglio di una somma minima di L. 500 e massima di L. 800 per capo di bestiame immesso al pascolo con un minimo di L. 2.000.

Miglioramento dei pascoli.

Nel pascolo, i lavori di miglioramento consistenti in rinettatura, spianamento e successivo interramento, drenaggio, striscia, ericatura, concimazione, suddivisione in compatti, non lasciati alla libera iniziativa dei proprietari o possessori. La fottura periodica del cotico erboso può effettuarsi in sezioni di solita denuncia fatta all'Amm. Ec. M. Foreste, la quale non può imporre determinate modalità per impedire lo sfruttamento Forestale.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1967, n. 950, mediante il pagamento della sanzione amministrativa di una somma minima di L. 2.500 e massima di L. 5.000.

TITOLO IV

Norme per il dissodamento dei terreni nudi e saldi

ART. 69 - Modalità di trasformazione dei terreni nudi e saldi.

Le modalità di cui all'art. 21 del Regolamento Forestale per il dissodamento dei terreni nudi e saldi è per la successiva coltivazione agraria devono riguardare in particolare lo sgredito delle acque, l'eventuale riduzione della pendenza, la profondità massima dello scasso e le eventuali opere di sostegno.

ART. 70 - Movimento di terreni per l'impianto di nuovi boschi.

I lavori per l'impianto di nuovi boschi non sono soggetti a preventiva autorizzazione, sempre che — senza dissodare — attenamente il terreno — si eseguano a buche, a piazzette o a gradoni.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, è necessario l'autorizzazione preventiva dell'Amm. Ec. M. Foreste. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 24 della Legge Forestale.

TITOLO V

Norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria

ART. 71 - Lavorazione del terreno.

Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o della eccessiva pendenza del terreno, non è sufficiente ad evitare i danni previsti all'art. 1 della Legge Forestale, l'Amm. Ec. M. Foreste può subordinare l'ulteriore lavorazione alle modalità intese a suddividere le acque, a diminuire la velocità, a conservare la stabilità del suolo e a ridurre il trasporto delle terre.

L'Amm. Ec. M. Foreste notifica il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione.

Questo permesso non esonerà il concessore delle altre eventuali licenze e gli altri periodi vigenti leggi in materia di miniere, cave o toponimi.

Le infrazioni sono punite in base all'articolo 1967, n. 950, mediante il pagamento di una somma minima di L. 2.500 € salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 dell'articolo di danneggiamento.

IA OTOL

ne e movimenti di terreno che non
avrebbe potuto essere causato da
un terremoto.

in superficie dieci e più chiaia della sabbia.

Leve provvedere subito al conguaglio,

in base all'art. 3 della legge 9 ottobre 1933, il pagamento della sanzione amministrativa di L. 2.500 e massima di L. 5.000 art. 24 e 26 della Legge Forestale in

predetto nel gretto dei corsi d'acqua
e sui lavori pubblici.

ART. 75 - Movimento di terreno.

Fuori dei casi previsti nei due articoli
altro movimento di terreno, nei boschi, ne
i nei terreni nudi e saldi, deve essere denu
l'art. 20 del Regolamento Forestale.

TABELLA B

Tariffa per l'applicazione delle pene pecuniarie dei valori dei prodotti utilizzati in contravvenzione al presente Regolamento nei boschi ceduti (esclusi i prodotti contemplati nella tabella A). Nonché tariffa del valore del fieno normale e dei cespugliati di erica.

	VALORE IN LIRE	STRIKE LEGNO SA	DIAMETRO IN CM. A 130 DA TERRA	Diametro (mm) - o destinazione delle penne pecuniarie dei valori di cui alle tariffe per applicazione delle penne pecuniarie dei valori di cui alle tariffe per il fieno - o destinate a crescere ad alto fusto — esistente nel ceduo (matericne, «palme») e tagliate in contravvenzione al presente regolamento.								
		2-5	6-10	11-15	15-20	21-25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51 ed oltre
Aberete	300	450	850	1950	3600	8900	12550	17100	22400	31500	31100	22000
Pimo	250	400	750	1650	3100	5150	8000	11650	16300	22000	31500	31100
Faggio e recetto	250	400	750	1650	2500	4150	5900	8500	11500	16130	22100	31500
Castaigro	200	300	800	1600	3000	4500	6300	8400	10800	13500	18400	18500
Ourecchia (rovvere e farnei)	200	300	800	1600	3000	5200	7400	9800	13200	16700	22000	31500
Cerro	180	300	800	1600	2950	4500	6300	8400	10800	13500	18400	18500
Lecchia, Sugherera e Brilliera	180	300	800	1600	2950	4500	6300	8400	10800	13500	18400	18500
Olimo, Robiniaria e Carmineo bagolare e serbo	180	300	600	1300	2500	4000	5800	7600	10000	12500	17000	17000
Saffiee	180	300	600	1300	2500	4000	5800	7600	10000	12500	17000	17000
Altre essenze di legname importate	180	300	600	1300	2500	4000	5800	7600	10000	12500	17000	17000
5) Doghe per botti - al metro cubo												L. 14.000
6) Travi e travetti di castagno e altre essenze cm.												L. 10.000
7) Pali da reticolato - ciascuno												L. 100
8) Paletti da vigna - ciascuno												L. 30
9) Zaconni - al quintale												L. 1.500
10) Cerchi (fascino da 300 fili)												L. 1.500
11) Verghele (fascio da 500 fili)												L. 1.500
12) Ciocco d'Erica per abbonzi per pipe - al quintale												L. 1.000
13) Ciocco d'Erica per ardere - al quintale												L. 5.000
14) Fascina di essenze unica o mista massimo Kg. 20 ciascuna minimo												L. 500
Fieno normale per il calcolo del danno arreccato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo - quattare												L. 2.600

LEGNAME DA LAVORO

- 1) Legna da ardere - Essenza forte - quintale
- 2) Legna da ardere - Essenza dolce - quintale
- 3) Tondelli da cartiera
- 4) Tondelli da cassette
- 5) Doghe per botti - al metro cubo
- 6) Travi e travetti di castagno e altre essenze cm.
- 7) Pali da reticolato - ciascuno
- 8) Paletti da vigna - ciascuno
- 9) Zaconni - al quintale
- 10) Cerchi (fascino da 300 fili)
- 11) Verghele (fascio da 500 fili)
- 12) Ciocco d'Erica per abbonzi per pipe - al quintale
- 13) Ciocco d'Erica per ardere - al quintale
- 14) Fascina di essenze unica o mista massimo Kg. 20 ciascuna minimo

Fieno normale per il calcolo del danno arreccato al soprassuolo da animali condotti nei boschi chiusi al pascolo - quattare

APPENDICI

R.D.L. 30-12-1923, n. 3267 — Legge Forestale

ART. 7

Per i terreni vincolati la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale ed alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i danni di cui all'art. 1.

ART. 8

Per i terreni predeiti il comitato forestale dovrà prescrivere le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi, le modalità della sopsuzione e utilizzazione dei cespugli aventi funzioni protettive, nonché quelle dei lavori di dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni di cui all'art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.

ART. 9

Nei terreni vincolati l'esercizio del pascolo sarà, in ogni caso, soggetto alle seguenti astrezzioni:

- a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virginii sia tale da escludere ogni pericolo di danno;
- b) nei boschi adatti troppo radi e deperienti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione di essi;

zioni: protettive e di regola, vietato il pascolo dovevano comunque pagare dell'autorità Forestale, il quale potrà esercitare il pascolo nei boschi e determinare le facoltà in modo da tenere il pascolo con le leggi.

ART. 10

Le prescrizioni di massima, di cui agli artt. 8 e 9, concernenti la regolamentazione, sono rese esentive dai ministeri per autorizzare il pascolo nei boschi, il comitato può quindi esercitare il pascolo nei boschi e determinare le facoltà in modo da tenere il pascolo con le leggi.

ART. 24

Il proprietario o possessore di terreni vincolati il quale sono nel comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7 e quelle relative alle modalità della soppressione ed elongazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di disboschatura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella ammenda da 25 per ogni decata di terreno, non mai inferiore a L. 12, obbligo di compiere i lavori impostogli dal comitato entro termine da questo stabilito.

ART. 25

In caso di inosservanza dell'obbligo stabilito nell'art. precedente, il comitato dovrà, entro trenta giorni dalla decisione la somma corrispondente alla spesa prevista, restituire al comitato di far eseguire direttamente i lavori, non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei suoi statti sopravvissuta la somma prevista, la relativa riscos-

sione, sull'ordinanza del presidente del comitato, sarà fatta colle norme stabilite per l'esazione delle contribuzioni dirette.

ART. 26

Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per rechino danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno punite con una pena pecunaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o dal danno commesso, salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.

ART. 28

Le infrazioni di cui agli artt. 24 e 26, commesse da chi non è proprietario, possessore o amministratore, saranno punite solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali quando costituisca un reato inferiore ai tre quinti del massimo, e, per gli altri reati, non sarà tagli, di fittavoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

ART. 33

Chiunque, in occasione d'incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio, al funzionamento che dirige l'opera di spegnimento, è punito alla norma dell'art. 435 del Codice Penale.

ART. 91

Il ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accor-

terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente minico riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non siano gratuitamente tali materiali, nella determinazione di quanto, dovrà tener conto anche del costo delle piantine impiegate nelle culture.

Contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

- a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;
- b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva penitenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincolo;
- c) le regole per i diradamenti delle fustate;
- d) il numero e la qualità di piante che ad uso di manichine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduto, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaiate deperenti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;
- e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;
- f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scorticamento degli alberi;
- g) le norme per il taglio dei rami delle piante per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperenti o troppo radi e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possono avere pregiudizio alla riproduzione;
- h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie e per lo sgombero del carbone e del materiale legnoso dal bosco col fine di evitare danni alla riproduzione;
- i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle ristoppe nei terreni limitrofi a questi e per la formazione di debbui, fornelli o motere, e l'impianto

via, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui Titolo I, Capo I, del regio decreto suddetto.

Soprattutto esse devono stabilire:

- A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:
 - a) la formazione e la ricostituzione di boschi siano subite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, contributi saranno concessi anche se i terreni non sono nelle condizioni di cui al precedente comma, e sempre ai proprietari o possessori abbiano osservate le norme all'inizio dei lavori.
 - b) i proprietari o possessori debbono compiere le operazioni in conformità del piano di coltura e di conservazione dall'autorità forestale.
 - c) contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi anni dalla compiuta coltura.

1651926, n. 1126 — Regolamento della Legge Forestale

ART. 18

Terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai sentieri continueranno ad avere vigore gli artt. 74, 168 e 169 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, alleg. F.

ART. 19

Presezioni di massima e di polizia forestale, di cui agli artt. 9 e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno determinare anche per singole parti di province

liche e fornì in genere e tutte le altre cautele per preservare

dai pericoli di incendi;

b) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o

studi dagli incendi stessi;

c) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppagne secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, oriche ginepri, erbe per la raccolta di fogli verdi e secche e di concime, faggiuole ed altri frutti e semiuti silvestri;

d) le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la munizione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza di quelle contenute negli artt. 152 e seguenti della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alla

utilizzazione dei legnami;

e) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di

quello delle capre in particolare;

f) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei pascoli e le misure per la denuncia all'autorità forestale dell'esistenza di quei parassiti.

g) Per quanto riguarda i terreni pascolivi: le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli riconosciuti, le restituzioni per conseguire la ricostituzione della pratica erbosa.

h) Per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

i) Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi: le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare una denudazione del suolo che provochi danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorché si sia ottenuta la concessione prevista dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il comitato abbja subordinata concessione stessa.

E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria:
le modalità della loro lavorazione, con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D).

Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

ART. 20

Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi.
Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'Ispettorato Forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti dall'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'Ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senza altro eseguiti.

ART. 21

Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di colture ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al sindaco del comune dove è situato il fondo, corredato del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è posto, del numero di mappa e dei mezzi con i quali si intende impedire i danni cui la trasformazione può dar luogo.

Il sindaco fa pubblicare per quindici giorni all'albo pretorio la domanda e quindi con le opposizioni che fossero state presentate e con le sue osservazioni, la trasmette entro otto giorni all'ispettorato forestale, che a spese del richiedente, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi, propone al comitato le no-

nuove istruzioni, se su tratti di boschi, e, se su tratti saldi, le norme che riterrà necessarie qualora quelle stesse nelle prescrizioni ci massima non gli sembrino sufficienti.

L'isoluzione dicitur, coniato deve essere presa entro 180 giorni dalla data in cui la domanda pervenne all'ispettorato Forestale, dove deve essere notificata alla parte per mezzo del sindaco o dell'ispettore forestale e pubblicata per quindici giorni all'albo comunale.

Nel corso detto termine l'interessato può chiedere al ministro dell'economia nazionale che provveda sulla domanda in legge al comitato forestale.

ART. 22

Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20, e le successive even-
ti variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei co-
muni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della
possibilità di reclamare entro il termine di altri giorni quindici dalla
data dell'ultimo di quella pubblicazione, spartiti i quali il sindaco
farà restituzione al comitato col certificato della eseguita
pubblicazione e coi reclami che gli fossero stati presentati.
Il comitato rinmetterà copia del regolamento, dei reclami e
le osservazioni al ministero dell'economia nazionale, il quale
avrà successivamente a norma dell'art. 10 del regio decre-
to del 20 dicembre 1923, n. 3267.

Dal primo applicazione del regio decreto suddetto le pre-
scrizioni di massima dovranno essere pubblicate anteriormente
alle topografiche delle zone da vincolare.

ART. 41

La valutazione delle piante destinate a crescere ad alto fusto
dei soloni dei cedui tagliati in contravvenzione alle prescri-
zioni del comitato forestale ou alle disposizioni impar-
teibili autorità di cui al comma secondo dell'art. 17 del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sarà fatta prendendo per base
il prezzo di mercato del legname della stessa specie di quello

tagliato, tenuto conto dell'uso migliore cui potrebbe essere destinato il legname stesso, senza alcuna deduzione di spese di abbattimento e di trasporto.
Tale valore sarà determinato in base alla media dei prezzi nei mercati più prossimi alle zone boschive della provincia.
Per le piante destinate a crescere ad alto fusto il valore, determinato come nei precedenti commi, non potrà in nessun caso essere inferiore al doppio del costo del reimpianto.

ART. 42

Qualora le ceppate delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il diametro di queste ultime si determinerà sopra piante che, a giudizio del verbalizzante, si reputeranno essere nelle condizioni di quelle distrutte.
Analagamente si procederà nel caso di distruzione di ceppate nei boschi cedui.

ART. 43

Il comitato, su proposta dell'Ispettore Forestale, procederà alla formazione di tariffe dei prezzi di mercato, da servire di base per l'applicazione delle pene pecuniarie per le contravvenzioni accertate nella rispettiva provincia.

Le tariffe per piante destinate a crescere ad alto fusto saranno compilate per ciascuna specie o gruppi di specie, e determineranno, per ogni classe di diametro, misurata a metri 1,30 da terra, il valore medio attribuito a ciascuna pianta.

Le tariffe per i boschi cedui saranno compilate determinando per ciascun assortimento la media dei prezzi medi.

ART. 44

Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più od in meno superiori al 25%, il comitato forestale provvederà a rettificare le tariffe di cui al precedente articolo, per metterle in armonia con i nuovi prezzi medi.

Le tariffe saranno allegate alle prescrizioni di massima e di

da foreste e le variazioni saranno pubblicate per qualsiasi
unici comuni dove esistono boschi vincolati.

ART. 45

Per i danni acciociati mediante scorzamento, scapezzamento,
tagli di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pa-
red altri, quando possa derivarne il totale d'perimento del-
l'articolo se ne farà la valutazione come se queste fossero state
tutte e si procederà in conformità dei disposti degli articoli
precedenti secondo che trattasi di piante d'alto fusto o di poijoni
di fusto.

Quando non vi sia luogo a termine il totale deperimento
della pianta, si calcolerà il danno in una percentuale del valore
di mercato di consumo, delle materie asportate o distrutte:
foglie, resina, fogliame secco e verde, strame, terriccio, ecc.
Analogamente il valore del danno sofferto dal soprassuolo
per pascolo abusivo non potrà in nessun caso essere
calcolato in misura inferiore al prezzo, che, sul più prossimo mer-
cato, avrebbe la quantità di fieno normale corrispon-
dente all'alimento consumato dal bestiame pascolante. Detta
pianca dovrà computarsi per ciascun giorno, e sua frazione,
per pascolo abusive partendo da un minimo variabile:
da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovi-
no cavallino adulto;
da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca,
bove pulledro;
da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni ovino o
capra.

zioni, lavori stradali, ferroviari, minerari, idraulici, elettrici, a
demolizione, a scavi, a qualsiasi uso di grotte e di cavità sotter-
ranee, a cumuli di materiali ed in genere a qualsiasi opera di
elevazione, nonché al disboscamento anche parziale, senza il
previo consenso dell'autorità militare.
Si applicano inoltre e restano ferme le altre limitazioni, che
sono imposte alle dette proprietà fondiarie dalle altre leggi.

ART. 10

Nei territori indicati nella tabella B allegata al presente de-
creto, e firmata, d'ordine nostro, dal ministro proponente, non
possono aver luogo, senza l'esplicito consenso dell'autorità mi-
litare e senza previ accordi con la medesima, la costruzione di
nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate pri-
vate, di strade provinciali, comunali e vicinali, di nuovi lavori
marittimi, nonché l'impianto di grandi stabilimenti industriali e
l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamento.

Negli stessi territori è, inoltre, data all'autorità militare la
facoltà d'intervenire per opporre il suo divieto od imporre deter-
minate condizioni nell'esecuzione di ogni altra opera, che modi-
fichi lo stato della proprietà fondaria di fare luogo ad espropria-
zioni, secondo le norme ricordate nell'art. 9.

Legge 18-6-1931, n. 973 — Castagnetti

ART. 1

R.D.L. 23-5-1924, n. 1122
titolo giuridico della proprietà di confine nelle nuove province
I proprietari ed i possessori di piante di castagno, situate nei
territori indicati nel precedente articolo, è vietato pro-
cure lavori di costruzione di qualsiasi specie, come edifica-

I proprietari ed i possessori di piante di castagno, situate nei
terreni soggetto o non alle leggi forestali, che intendono utiliz-
zare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per gli
estratti tannici, debbono presentare istanza ai comandi della mi-
lizia forestale, della giurisdizione in cui le pianze si trovano si-
tuate. La milizia, esaminate, ove occorra, le condizioni fisico-
culturali delle piante, potrà concedere il permesso di taglio con
l'osservanza di opportune norme.

La concessione deve essere effettivamente esercitata, sottos-
cena di decadenza, entro un anno dalla sua data.

zione delle piante di castagno di alto fusto, superiori ai numeri di 10, per anno e per azienda, anche quando il legname debba servire per scopi differenti, dalla produzione del tannino.

Il taglio di legna di castagno destinata all'esportazione, sempre che non si tratt di legname da opera o da lavoro, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

La milizia forestale stabilirà i quantitativi massimi di legna di castagno disponibili in ciascuna provincia per la eventuale soluzione degli estratti tannici.

Le fabbriche già esistenti e quelle di nuovo impiantato dovranno essere, dai rispettivi esercenti, preventivamente denunciatai ai comandi locali della milizia forestale, con l'indicazione dell'annuale annuo massimo di consumo di legna di castagno e delle province da cui s'intende prelevare il materiale legnoso, nei limiti dei quantitativi disponibili come dal precedente comma.

ART. 3

La milizia forestale si riserva la facoltà di controllare il consumo della legna di castagno nelle fabbriche, di cui al presente articolo, ed a tal uopo i dirigenti ed il personale degli stabimenti debbono fornire, ad ogni richiesta degli ufficiali e addetti forestali, tutte quelle informazioni e notizie dirette a facilitare il controllo stesso, anche nell'interno della fabbrica.

ART. 4

Il proprietario o il possessore di piante di castagno, che abbia eseguito o fatto eseguire il taglio non autorizzato di siffatta pianta e punito con l'ammenda di L. 100 per ogni metro cubo di legname tagliato, salvo l'ammirazione delle altre eventuali penali stabilita dalle vigenti leggi in materia forestale o da altre leggi, nel caso che vi abbia contravvenuto.

I dirigenti ed il personale degli stabimenti che si rifiutass-

ero di ottemperare a quanto è prescritto al precedente articolo fornissero notizie false od incomplete, saranno puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1.000.

ART. 2

ART. 5

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto-legge è ammessa la conciliazione dei modi e termini stabiliti dagli artt. 24 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 19 n. 3367, e successive modificazioni.

ART. 6

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere tra esistenti l'industria degli estratti tannici, per la ripartizione quantitativa di legna di castagno di cui all'art. 2, saranno definite dal ministero delle corporazioni. Il presente decreto-legge sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Legge 29-6-1939, n. 1497 — Legge protezione bellezze naturali

ART. 7

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, d'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia soprintendenza astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano tenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al regio soprintendente, di pronunciarsi sì

Legge 13-3-1907, n. 402 — Legge sulle vie funicolari

La legge 13 giugno 1907, n. 402 contiene le disposizioni inserenti all'impianto ed esercizio di vie funicolari aeree in fondi altrui destinate ai trasporti dei prodotti agrari, minerali e forestali, e di qualsiasi altra industria.

Il Regolamento 25 agosto 1908, n. 82, per l'esecuzione della detta legge, detta le norme per ottenere la concessione di impiantare funicolari aeree nei fondi altrui, il pagamento delle indennità, i documenti che debbono allegarsi alla domanda, i provvedimenti necessari a garantire la incolumità delle persone e delle cose, le norme a cui sono soggetti gli impianti e la vigilanza relativa.

Si avverte che il Ministero dei Lavori Pubblici con circolare 10 febbraio 1926, n. 326, ha disposto che, per l'impianto e l'esercizio delle teleferiche (dette anche «palorci»), costituite da un semplice filo aereo di lunghezza non superiore ai 500 metri ed impiegate per la discesa, a gravità, di carichi di fascine, fieno ed altri prodotti agricoli, del peso non superiore ai 500 Kg. circa, senza l'uso di vagonetti e senza impiego di forza motrice, né di sostegni intermedi, ed interessanti una o poche proprietà private, non occorre concessione o licenza da parte dell'Autorità governativa e gli impianti stessi, quindi, restano esenti dalla tassa di concessione e di esercizio.

Legge 18-7-1956, n. 759 — Sugherete

ART. 1

La demaschiatura della quercia sughera è consentita solo quanto il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scoria a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovrà essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.

ART. 2

Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni. L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare i turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche.

ART. 3

La estrazione del sughero gentile dovrà essere praticata in guisa da non superare, per la prima volta, due volte e mezzo la circonferenza del fusto, misurata, essa pure sopra scoria a metri 1,30 da terra e per le volte successive, non oltre il triplo della circonferenza stessa.

In ogni caso la decorina dovrà essere arrestata nel punto in cui il fusto ed i rami in coltivazione raggiungono la circonferenza di cm. 45, misurata sopra scoria.

ART. 4

Le operazioni di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile dovranno essere effettuate nel periodo di tempo compreso fra il 15 maggio ed il 31 agosto.

E' in facoltà dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste di sospendere le operazioni suddette quando ritenga che l'andamento stagionale sia tale da rendere difficile il distacco del sugherone e del sughero gentile.

ART. 5

E' vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'economia montana e delle foreste.

ART. 6

E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa.

via non danneggiare la normale vegetazione.

ART. 7

La detenzione ed il commercio di sughero avente età inferiore a nove anni sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'Ammiristrazione dell'economia montana e delle foreste.

ART. 8

E' vietato la trasformazione di sugherete anche se non sottoste a vincolo idrogeologico e ancorché danneggiate da inizi, in altre qualità di coltura non preventivamente autorizzate dalla Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottosti a vincolo idrogeologico.

ART. 9

L'esercizio della coltura agraria o del pascolo nelle sugherete è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ammiristrazione forestale competente per territorio.

ART. 10

E' vietata l'accensione di fuochi e la bruciatura delle frasche e delle stoppie nell'interno delle sugherete, durante il periodo giugno-ottobre.

Valgono, comunque, per tutte le sugherete, le norme vigenti la prevenzione degli incendi nei boschi sottoposti al vincolo geologico.

ART. 11

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria e coltura un «Carta sughericola» nella quale sono registrate

le sugherete esistenti e le zone che presentino spiccata attitudine alla coltivazione del sughero.

A coloro che, nell'ambito dei limiti indicati nella «Carta», stessa, prevedono all'impianto di nuove sugherete, valorizzando terreni inculti o scarsamente produttivi, oppure al ripristino e al miglioramento di quelle esistenti, possono essere concessi i contributi e le agevolazioni previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

ART. 12

Le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro.

ART. 13

Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000 e non sono conciliabili.

Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro, di essi sarà disposta la confisca.

INDICE

Avvertenza	pag. 3
Decreto Ministero per l'Agricoltura e Foreste	» 4

TITOLO I NORME DI TUTELA FORESTALE.

CAPITO I

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

§ a) VINCOLI PER LA CONVERSIONE E MUTAZIONE DEI BOSCHI

Art. 1 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui e dei cedui composti in cedui semplici	» 11
Art. 2 - Stradimento di rianti e ceppai	» 12
Art. 3 - Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie	» 12

§ b) TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI

Art. 4 - Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto	» 13
Art. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui	» 13
Art. 6 - Modalità dei tagli	» 14
Art. 7 - Norme dei tagli dei boschi in situazioni speciali	» 14
Art. 8 - Potatura	» 14
Art. 9 - Sugherete	» 15
Art. 10 - Allestimento e sgombero delle tagliate	» 15
Art. 11 - Esbosco dei prodotti	» 16
Art. 12 - Carbonizzazione	» 16

§ c) ESTRAZIONE E RACCOLTA DEI PRODOTTI SECUNDARI DEI BOSCHI

Art. 13 - Preparazione carbonella	» 17
Art. 14 - Denuncia per l'esercizio della resinazione	» 18
Art. 15 - Sistemi di resinazione	» 15

ART. 16 - Recinzione a vita e a morte .	pag. 16
ART. 17 - Istruzioni alle norme della restinzione .	" 19
ART. 18 - Raccolta delle sbrane (sopertura morta o lettiera) nei boschi .	" 19
ART. 19 - Raccolta dell'erba e legno del cespugliame dai boschi .	" 19
ART. 20 - Cattura del ciucco di erica e degli altri arbusti nei boschi .	" 19
ART. 21 - Raccolta dei semi forestali dai boschi .	" 20
ART. 22 - Alberi di Natale .	" 20
ART. 23 - Chiatura ed apertura del pascolo nei boschi .	" 21
ART. 24 - Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali .	" 22
ART. 25 - Pascolo delle capre .	" 22
ART. 26 - Personale addetto alla custodia del bestiame .	" 22
ART. 27 - Infrazioni ai divieti di pascolo .	" 23
§. c) Tivola dagli incendi, dal vento e da altre avversità atmosferiche .	" 23
ART. 28 - Cautela per l'accensione di fuoco nei boschi .	" 23
ART. 29 - Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi .	" 24
ART. 30 - Modalità per la repressione degli incendi .	" 24
ART. 31 - Intervento delle persone per lo spegnimento degli incendi boschivi .	" 25
ART. 32 - Norme per i boschi danneggiati dal fuoco, dal vento, e da altre avversità meteoriche .	" 25
§. f) TUTELA TITOPATOLOGICA .	" 25
ART. 33 - Norme per i boschi affetti da malattie .	" 26
ART. 34 - Lotta antiparassitaria .	" 26
§. g) RIESTITUZIONE BOSCHIVA .	" 27
ART. 35 - Ripristino dei boschi distrutti o deteriorati .	" 27
§. h) PIANI DI CULTURA E PROGETTI DI UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI .	" 28

ART. 36 - Piani di coltura e di conservazione dei boschi privati provenienti da rimboschimento .	pag. 28
ART. 37 - Progetti di utilizzazione dei boschi degli Enti Pubblici e Morali .	" 28
ART. 38 - Piani di coltura (piani economici) dei boschi privati .	" 28

C A P O II

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO FUSTO

ART. 39 - Fustaie coetanee («a raso» e «a tagli successivi»); tagli intercalari .	29
ART. 40 - Fustaie coetanee trattate «a raso». Tagli definitivi. Denuncia del taglio .	" 29
ART. 41 - Fustaie coetanee trattate «a raso». Rinnovazione artificiale obbligatoria .	" 29
ART. 42 - Fustaie coetanee «a tagli successivi», tagli di semenzazione .	" 30
ART. 43 - Fustaie coetanee «a tagli successivi», tagli secondari e di segnibero .	" 31
ART. 44 - Turni minimi per le fustaie .	" 32
ART. 45 - Fustaie disetanee .	" 32
ART. 46 - Fustaie inedotari .	" 32
ART. 47 - Penalità per irregolarità dei tagli .	" 33
ART. 48 - Taglio delle piante di castagno .	" 33
ART. 49 - Castagneti da frutto .	" 33

C A P O III

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI CEDUTI

A) CEDUI SEMPLICI .	
ART. 50 - Cedui semplici. Riserve di matrice .	34
ART. 51 - Piante conifere nei cedui .	" 34
ART. 52 - Cedui senza matrice .	" 35
ART. 53 - Turno minimo dei cedui puri .	" 35
ART. 54 - Turno dai cedui misti .	" 35
ART. 55 - Cedui a sterzo .	" 35
ART. 56 - Norme transitorie per allungamento dei turni dei cedui .	" 35
ART. 57 - Stolli e taglio della frasca .	" 36